

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO ARMANI

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

**Discussione della proposta di legge de
Ghislanzoni Cardoli: Disposizioni per la
tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (1087).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato de Ghislanzoni Cardoli: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in esame, elaborando un nuovo testo. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale nuovo testo in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta di giovedì 25 settembre 2003.

Avverto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile per la discussione, ripartito, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del regolamento, nel modo che risulta dalla tabella a disposizione dei componenti la Commissione.

Comunico infine che, sul testo del provvedimento, come modificato nel corso dell'esame svolto in sede referente, sono stati espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni.

Dichiaro quindi aperta la discussione sulle generali.

In sostituzione del relatore, mi richiamo alla relazione svolta dal deputato Parolo in sede referente.

Chiedo quindi al Governo se intenda intervenire ora o se si riservi di intervenire in sede di replica.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Il Governo si riserva di intervenire in sede replica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente de Ghislanzoni Cardoli al quale do la parola.

GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI. Intendo ringraziare il Governo per l'attenzione posta alla proposta di legge a mia firma, attesa da molti operatori agricoli che al momento si trovano in difficoltà non potendo recuperare un patrimonio architettonico di notevole valenza storica, ed auspico che il testo possa essere approvato nella prossima settimana.

PRESIDENTE. Mi congratulo per la « elegante » risoluzione della *querelle* con il Ministero dei beni e delle attività culturali che era sorta nel corso dell'esame in sede referente.

GIULIANA REDUZZI. Intervengo per esprimere un giudizio positivo anche da parte del mio gruppo. Ormai siamo alla fine dell'*iter* burocratico che ci ha visto solidali ed operativi nel trovare la soluzione migliore per il testo. Il testo iniziale della proposta di legge presentava alcune perplessità ed è stato migliorato grazie anche al contributo del presidente de Ghislanzoni Cardoli e, recependo richieste provenienti dall'opposizione. Anche gli emendamenti presentati oggi, sono diretti ad un ulteriore miglioramento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, rinuncio a intervenire in sede di replica.

Chiedo al Governo se intenda intervenire in sede di replica.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Il Governo rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione verterà sul nuovo testo della proposta di legge « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale » (1087), risultante dall'esame svolto in sede referente, che si intende adottato come testo base.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato*).

Avverto che gli emendamenti presentati debbono essere posti in votazione in linea di principio e, se approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri. In caso di approvazione in linea di principio, non si procederà quindi al seguito della discussione e alla votazione finale della proposta di legge.

Quanto agli effetti della votazione in linea di principio, ricordo che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di reiezione delle proposte emendative, mentre, in caso di approvazione, l'effetto che ne consegue è di mera natura procedurale, valendo essa ai fini della trasmissione per i pareri.

Passiamo all'esame degli emendamenti.

In sostituzione del relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1 del relatore. Mi rimetto inoltre alla Commissione sugli emendamenti Zeller 1.3, Zeller 2.4, Coronella 2.2, Zeller 2.3 e Zeller 4.1.

Chiedo al Governo di esprimere il proprio parere.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, con il parere favorevole del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, con il parere favorevole del Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 1.3 e 2.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, con il parere favorevole del Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Coronella 2.2 e Zeller 2.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, con il parere favorevole del Governo.

(È approvato).

Constato l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zeller 4.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

Rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 28 ottobre 2003.*

ALLEGATO

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale
(C. 1087 de Ghislanzoni Cardoli).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: tradizionali fino alla fine del comma con le seguenti: , presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

1. 1. Il relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

1. 2. Il relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono in conformità allo statuto speciale e alle relative norme d'attuazione.

1. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: le tipologie di architettura rurale fino a proprio territorio con le seguenti: , sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio.

2. 1. Il relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di approvazione prevedono la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali territorialmente competente.

2. 2. Coronella.

Al comma 4 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, sopprimere la parola: regionali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 5, comma 1, dopo le parole: territorio regionale, inserire le seguenti: o delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano; dopo la parola: regioni, inserire le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. 1. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome.

4. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.